

BUTTAFUORI – ADDETTI O RESPONSABILI ALLA SICUREZZA

Si sta diffondendo sempre maggiormente che alcuni locali pubblici o aperti al pubblico o privati, si avvalgono di personale cs **“buttafuori, addetti o responsabili alla sicurezza”**, i quali controllano l’accesso al locale e la sicurezza all’interno.

Tale figura, come detto, è improntato sul controllo dei flussi delle persone e sul servizio di sorveglianza.

Inutile dire che svariate volte i cosiddetti **buttafuori** sono stati e sono coinvolti in incidenti che potevano e portano le Autorità (**Questore**) ad applicare anche l’art **100 TULPS** con conseguente sospensione della licenza.

Si ricorda che tale figura deve essere di preparazione professionale e di provenienza certa, e invece quasi sempre, per svariati motivi, si assiste a personale non qualificato e non in regola con la legge del tipo non iscritto negli elenchi della prefettura.

Ma vediamo insieme cosa dice la legge.

La stessa è disciplinata da dei **decreti 6 ottobre 2009 – G.U. 9 ottobre 2009, n. 235** (decreto ‘Buttafuori’ previsto dall’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009) e dal **D.M. nr. 269 del 01 dicembre 2010** (entrato in vigore il 16 marzo 2011).

L’art. 4. del decreto 6.10.2009, dispone l’ambito di applicazione e cioè:

1. **a)** nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
2. **b)** nei pubblici esercizi;

3. c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

Il decreto **06.10.2009** stabilisce che:

- in ogni Prefettura è istituito **l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo** delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- i gestori delle attività possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. **134 del TULPS**.

Il buttafuori, quindi ai sensi **dell'art.1 del decreto 6.10.2009** stabilisce che la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto **a cura del gestore delle attività** ovvero del titolare dell'istituto di investigazioni o di vigilanza.

Lo stesso articolo di legge, elenca poi i requisiti richiesti per la relativa iscrizione:

- età non inferiore a 18 anni;
- buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti;
- non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonche' per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonche' per i delitti di cui

all'art.380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;

- non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- diploma di scuola media inferiore;
- superamento del corso di formazione (disciplinato dall'art. 3 del medesimo decreto)

· essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell'istituto di cui al comma 2;

L' Art. 5 del decreto 06.10.2009, dispone che l'impiego del personale addetto ai compiti di controllo procede alle seguenti attività:

1. a) controlli preliminari:

a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

1. b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:

b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;

b.2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;

b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

1. c) controlli all'interno del locale:

c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

L'art. 6 del decreto 06.10.2009, dispone che il personale addetto al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.

L'art. 7. del decreto 06.10.2009, dispone che il personale

addetto ai compiti di controllo, deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.

Il Prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal D.M. 6.10.2009.

—

SANZIONI:

- Chiunque svolge i servizi di controllo, disciplinati dal D.M 06/10/09, senza l'iscrizione nell'elenco della Prefettura è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 p.m.r. di € 1.666,66.
- Detta sanzione sarà applicata anche a coloro i quali impiegano, per le attività di controllo, soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto o omette la preventiva comunicazione.

Si allega:

- allegato A di come deve essere il tesserino in dotazione al personale addetto;
- prontuario;
- modulistica varia

Autore: Cav. Mario Ricca

ALLEGATO A

TESSERINO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART.7 D.M
06/10/09 G.U. 9 ottobre 2009, n. 235

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Cartoncino (peso)** 120 gr
- **Stampa** con fondino di colore giallo sia sul recto che sul verso
- **Dimensioni** 70mm x 100 mm
- **Plastificazione** in Pouch Termosaldabile 106 mm x 77 mm

- **Foto Tessera** 30 mm x 35 mm
- **Ragione Sociale – Eventuale logo dell'esercizio**
- **Dicitura "ASSISTENZA"** ad inchiostro di colore rosso fluorescente visibile
- **Dati Anagrafici**
- **Prefettura Competente**
- **Numero di iscrizione all'elenco prefettizio**
- **Data iscrizione nell'elenco prefettizio**

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE

NORMA VIOLATA	SANZIONE	AUTORITA' COMPETENTE	NOTE
---------------	----------	-------------------------	------

Art. 3, comma 7 e 13, Legge 15 luglio 2009 nr.94. Quale Titolare Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi diversi da quelli aperti al pubblico o dai pubblici esercizi	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR €. <u>1.666,66</u>	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS
Art. 3, comma 7 e 13, Legge 15 luglio 2009 nr.94. Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi diversi da quelli aperti al pubblico o dai pubblici esercizi	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR €. <u>1.666,66</u>	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS

Art. 3, comma 7, Legge 15 luglio 2009 nr.94 in relazione all'art. 6 del D.M. 6.10.2009. Quale Titolare Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi provvisto di armi e/o di oggetti atti ad offendere	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR € .1.666,66	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS. Segnalazione al Prefetto per la cancellazione dall'elenco Prefettizio (art. 1 c. 5 D.M. 06.10.2009)
---	--	-----------------------------------	--

Art. 3, comma 7, Legge 15 luglio 2009 nr.94 in relazione all'art. 6 del D.M. 6.10.2009. Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi con armi e/o oggetti atti ad offendere	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR €. <u>1.666,66</u>	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS.
Art. 3, comma 8, Legge 15 luglio 2009 nr.94 e D.M. 6.10.2009 Quale Titolare Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi non iscritto nell' apposito elenco prefettizio	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR €. <u>1.666,66</u>	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS.

Art. 3, comma 8, Legge 15 luglio 2009 nr.94 e D.M. 6.10.2009 Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi pur non essendo iscritto nell'apposito elenco prefettizio	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR € .1.666,66	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS.
Art. 3, comma 11, Legge 15 luglio 2009 nr.94 e D.M. 6.10.2009 Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'apposito elenco prefettizio, senza darne preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR € .1.666,66	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS.

Art. 3, commi 9 e 13 Legge 15 luglio 2009 nr.94 in relazione all'art.1 D.M. 6.10.2009 Impiegava personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ancora iscritto nell'apposito elenco prefettizio, pur avendo perso i requisiti prescritti	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR €. <u>1.666,66</u>	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS.
--	---	-----------------------------------	---

Art. 3, commi 9 e 13 Legge 15 luglio 2009 nr.94 in relazione all'art.1 D.M. 6.10.2009 Svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ancora iscritto nell'apposito elenco prefettizio, pur avendo perso i requisiti prescritti	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR €. <u>1.666,66</u>	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS.
--	---	---------------------------	--

Art. 3, comma 13 Legge 15 luglio 2009 nr.94 in relazione all'art.7 D.M. 6.10.2009 Quale Titolare impiegava in attività di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi addetti che omettono di esporre il tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 7 del D.M. 6.10.2009 recante la scritta "Assistenza"	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR € .1.666,66	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS.
--	--	-----------------------------------	---

Art. 3, comma 13 Legge 15 luglio 2009 nr.94 in relazione all'art.7 D.M. 6.10.2009 Effettuare attività di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi omettendo di esporre il tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 7 del D.M. 6.10.2009 recante la scritta "Assistenza"	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR € . 1 . 666 , 66	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS. Segnalazione al Prefetto per la cancellazione dall'elenco Prefettizio (art. 1 c. 5 D.M. 06.10.2009)
--	---	-----------------------------------	---

Art. 5, D.M. 6.10.2009 quale addetto al controllo di attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi svolgeva attività in modo non conforme a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 6 ottobre 2009 in quanto	Da €. 1.500 A €. 5.000 PMR €. <u>1.666,66</u>	Prefetto del luogo	Sanzionare con la legge 689/81. Segnalazione al Sindaco per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS. Segnalazione al Prefetto per la cancellazione dall'elenco Prefettizio (art. 1 c. 5 D.M. 06.10.2009)
--	---	---------------------------	---

	TIMBRO COMANDO
--	----------------

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

N. _____/_____del verbale

L'anno _____addì _____del _____ mese
di _____in _____

_____alle ore _____

I
sottoscritti: _____

appartenenti al comando di cui in intestazione, con il
presente danno atto a chi di dovere di aver accertato:

o nella data e luogo di cui sopra,

o _____ in _____ data _____ alle
ore _____, in _____

La responsabilità della violazione è da ascrivere a:

TRASGRESSORE:

In _____ qualità
di: _____

Identificato
mediante: _____

OBBLIGATO IN SOLIDO:

In _____ qualità
di: _____

Identificato

mediante: _____

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE:

In violazione delle prescrizione stabilite dalla
legge: _____

In
quanto: _____

Ritenuto che il fatto costituisca violazione della
legge _____

E comporta la sanzione amministrativa da €.1.500,00 a
€.5.000,00 – pagamento in misura ridotta di €. **1.666,67**, viene
redatto il presente verbale per i provvedimenti
conseguenti.-----

Si da atto che:

o la violazione è stata immediatamente contestata;

o La violazione non è stata immediatamente contestata in
quanto: _____

DICHIARAZIONI:

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART.16 DELLA LEGGE 689/81):

Ai sensi dell'art. 16, legge 24.11.1981, n. 689, per l'oblazione dell'illecito accertato, è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica, della somma pari ad un terzo del massimo della sanzione amministrativa prevista, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, di **Euro 1.666,67** da effettuarsi secondo le modalità sotto riportate.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, di cui all'art.16 della Legge 689 del 24.11.1981, modificato dall'art.52 D.lgs. 24.6.1998 nr.213, può essere effettuato, **entro 60 giorni** dalla data di contestazione/notifica del presente atto, nei modi sotto specificati previsti dal D.L.G. S. 09.7.1997, nr.237 pubblicata sulla G.U. serie Gen. Nr.3 del 05.1.1998, mediante:

- in contanti presso gli sportelli di qualsiasi concessionario del Servizio Riscossioni Tributi
-

- tramite Ufficio Postale o sportello bancario,

utilizzando esclusivamente gli appositi modelli F23,
indicando nella causale del versamento:

- Codice ufficio o Ente: o **Carabinieri (9A2)** o
Polizia Municipale (9A0)

o **Guardia di Finanza (9C7)**

- Codice Tributo: **741T**
- Causale: **PA**
- Codice territoriale: _____ (*sarebbe il codice del
comune di ubicazione dell'Ente*)

N.B. Al fine di concludere correttamente il procedimento
sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve
essere trasmessa per posta con raccomandata A/R o portata in
visione a mano, presso gli uffici del Comando di cui in
intestazione sito in: _____

o inviata per fax al nr. _____ o tramite
Pec: _____

all'indirizzo del Comando di cui in intestazione, a cura del
trasgressore, per l'archiviazione della
pratica.-----

Si da atto che trascorso il termine di 60 giorni dalla
contestazione o notificazione senza che sia stato presentato
ricorso, sarà trasmesso rapporto per l'emissione
dell'ordinanza ingiunzione all'Autorità competente, ai sensi
dell'art.17 della legge 24.11.1981 nr.689. In caso di
inadempimento, si darà corso all'esecuzione forzata ai sensi
dell'art.27 legge 24.11.1981 nr.689.---

RICORSO AMMINISTRATIVO:

AUTORITA' COMPETENTE (art. 18 L. n. 689/1981)

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato, ai sensi dell'art. 18 L.689/1981, può far pervenire all'autorità competente sotto indicata scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Prefetto di _____.

SANZIONE ACCESSORIE:

o **NO**

o **SI:** o Segnalazione al Sindaco del comune di _____ per l'adozione per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS; _____

o Segnalazione al Prefetto di _____ per la cancellazione dall'elenco prefettizio (art.1 c. 5 D.M. 06.10.2009). _____.

Fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo del presente verbale. _____

**LA PARTE
SOLIDO**

**OBBLIGATO IN
I VERBALIZZANTI**

(Timbro lineare del Comando)

N. _____/_____ di prot. llo
_____, li _____

OGGETTO:– Segnalazione in merito al verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, elevato a:

▪ _____

Ai _____ sensi _____ della
legge: _____

AL SINDACO DEL COMUNE

DI _____

Per quanto di competenza, si informa che il
giorno _____

alle
ore _____ in _____

presso _____

Personale di questo Comando accertavano la violazione
amministrativa _____ di _____ cui _____ alla
legge _____ art. _____, in
quanto: _____

Di quanto sopra si dà atto per doverosa conoscenza e competenza al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 TULPS.

Si allega verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo.

IL COMANDANTE